


# **COMUNE DI SAN BELLINO**

**PROVINCIA DI ROVIGO**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 IN DATA 11 MARZO 1995**

**MODIFICATO CON ATTO CONSILIARE N. 40 DEL 14 SETTEMBRE 1998**



## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. N. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Decreto 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) per "frazione umida dei rifiuti" si intende la parte organica fermentescibile dei rifiuti, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro-alimentari e simili;

c) per "frazione secca dei rifiuti" si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi;

d) per "produttore" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

e) per "detentore" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

f) per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

g) per "raccolta" si intende l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

h) per "smaltimento" si intendono le operazioni previste nell'allegato B del Decreto 22/1997.

i) per "Servizio" si intende il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune.

l) per "Decreto 915" si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente.

m) per "Decreto 507" si intende il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nel testo vigente.

n) per "Delibera del Comitato" si intende la Delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915.

o) Per Decreto 22 si intende il D. Lgs. 22/1997.

### **Art. 3**

#### **Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) , assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità , ai sensi dell'art. 21 , comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi , quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni , nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali :

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti a attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - l) i veicoli a motore , rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell' elenco di cui all'allegato "D".

#### **Art. 4** **Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del Decreto 22/1997 il Comune stabilisce l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d) del Decreto 22/1997.

#### **Art. 5** **Principi generali di comportamento**

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi, è condotta con l'osservanza dei principi generali contenuti nella vigente normativa..
2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati dalla normativa vigente, nell'ambito della regolamentazione regionale, e in vista della realizzazione degli obiettivi fissati dal Decreto 22/1997.
3. Le attività di gestione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento sono assunte dal Comune e date in appalto a ditte private specializzate.

### **TITOLO II** **ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI**

#### **Art. 6** **Individuazione**

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita:
  - a) dalle superfici del capoluogo, delle frazioni, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati, come perimetrati in rosso ed indicate con la lettera A nelle planimetrie allegata scala 1/25000 allegato sub 1) quale parte integrante del presente regolamento;
  - b) dagli insediamenti sparsi ricompresi nei perimetri rilevati con colore verde ed indicati con la lettera B nelle planimetrie stesse (1) nonché dalle abitazioni coloniche e gli altri fabbricati quando la relativa strada di accesso sia contenuta per almeno i due terzi della sua lunghezza nella zona di raccolta obbligatoria.

#### **CAPO I** **MODALITA' DELLA RACCOLTA**

#### **Art. 7** **Sistemi di raccolta**

1. La raccolta dei rifiuti comprende tutte le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in discarica.
2. Il servizio di raccolta viene effettuato sull' intero territorio comunale, salvo quanto disposto dagli artt 39 e 40 del presente regolamento, col sistema porta a porta , differenziando la frazione secca da quella umida per i rifiuti domestici mediante l'uso di appositi contenitori per l' umido e di appositi contenitori in polietilene per il secco, mentre per le raccolte differenziate di frazione vegetale, vetro, lattine, carta, cartone, plastica, rifiuti urbani pericolosi, mediante appositi contenitori ( sacchetti, campane o cassonetti) posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti ed ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione e disagi alle persone.

**Art. 8**  
**Dotazione di cassonetti**

1. La dotazione di cassonetti, contenitori e/o sacchetti deve essere tale da soddisfare le esigenze delle zone e degli utenti serviti.

2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

**Art. 9**  
**Dotazione per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati**

1. Nei contenitori forniti agli utenti e/o dislocati sul territorio per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, è vietato conferire:

- a) rifiuti pericolosi,
- b) rifiuti speciali non assimilati,
- c) rifiuti urbani ingombranti,
- d) rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero, raccolte differenziate.-;
- e) dal 1 gennaio 98 ,imballaggi secondari, come definiti dall'art 35, comma 1, lett.c) del decreto 22/1997, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata ,ove la stessa sia stata attivata ,

2. In mancanza di attivazione della raccolta differenziata ,gli imballaggi secondari dovranno essere restituiti dal commerciante al dettaglio all'utilizzatore.

**Art. 10**  
**Pulizia e disinfezione dei contenitori**

1. Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze, e, comunque, almeno una volta ogni 30 giorni ridotti a 15 nei mesi di maggio giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3. Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

**Art. 11**  
**Modalità di conferimento dei rifiuti**

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase in cui i rifiuti vengono accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso. Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati e quelli forniti dal Comune tramite la ditta appaltatrice.

2. I produttori prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.

3. I rifiuti sono conferiti negli appositi contenitori esclusivamente nei giorni feriali

**Art. 12**  
**Usi vietati**

1. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati.

2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

#### **Art. 13**

#### **Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti**

1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani interni ingombranti sono effettuati in apposite aeree o con l'impiego di contenitori, situati in luoghi stabiliti dall'Amministrazione.

2. E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti nelle relative piazzole.

#### **Art. 14**

#### **Periodicità della raccolta**

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio . Il perimetro del servizio di raccolta coincide con l'area del territorio comunale.

2. A tale scopo è dislocato sul territorio e/o distribuito agli utenti un adeguato numero di cassonetti e/o di contenitori.

3. La raccolta dei rifiuti viene assicurata con periodicità adeguata al tipo di frazione di cui si tratti .

### **CAPO II**

### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

#### **Art. 15**

#### **Oggetti della raccolta differenziata**

1. Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani,

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti: frazione secca, frazione organica, frazione vegetale, vetro, lattine, carta, cartone plastica.

3. Fino all'emanazione di nuove disposizioni, le pile, le batterie esaurite, i farmaci e i prodotti etichettati con i simboli "T" e "F" , così come identificati dalle disposizioni vigenti, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità definite dall'Ente.

4. I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni; quelli indicati nel comma secondo non possono più essere conferiti nei contenitori predetti man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.

#### **Art. 16**

#### **Raccolta differenziata di vetro, di plastica e metalli**

1. I rifiuti in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina o altro materiale idoneo possibilmente con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; trespoli reggisacco; bidoni.

3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati, ovvero un unico contenitore, nel caso in cui la discarica sia attrezzata alla cernita. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

4. Di regola, uno o più contenitori indicati al comma 2 sono sistemati a cura del Servizio all'interno o all'esterno di scuole, supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

6. La raccolta avviene almeno una volta ogni mese, e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno una volta al mese, usando le stesse modalità stabilite dal presente regolamento per i contenitori di rifiuti urbani interni.

#### **Art. 17**

##### **Raccolta differenziata della carta**

1. La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori.

2. Di norma, uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.

3. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno due volte l'anno.

#### **Art. 18**

##### **Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi**

1. Il servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F".

2. Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali, di colore diverso rispetto a tutti gli altri. Tali contenitori sono sistemati nei limiti del possibile in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti. I contenitori possono essere sistemati anche presso i rivenditori stessi.

3. I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, comunali e private, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi degli ospedali e degli istituti di cura pubblici e privati, delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base.

4. I prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o col simbolo "F" (infiammabili) o della fiamma, devono essere trasportati al luogo dello smaltimento a cura dei produttori o presso stazioni di trasferimento o centri di stoccaggio provvisorio eventualmente individuati sul territorio comunale con ordinanza sindacale.

5. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno una volta al mese e, comunque, allorquando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

#### **Art. 19**

##### **Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato**

1. Il Servizio nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

#### **Art. 20**

##### **Coinvolgimento degli utenti**

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

#### **Art. 21** **Norma transitoria**

1. Il servizio di raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo in parte già introdotta nel territorio Comunale sarà completata gradualmente nel corso di tre anni solari successivi dalla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi annuali che prevedano:

- a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) i costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
- d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

### **CAPO III** **GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### **Art. 22** **Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni**

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali a distanza non superiore di 300. metri e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni (1).

-----  
(1) All'interno delle zone in questione, le aree e le rispettive modalità di espletamento del servizio, compresa l'installazione dei cestini, sono da individuare in relazione alle caratteristiche delle singole realtà; per maggiore comodità, è opportuno dotarsi di planimetrie in cui sono individuate con precisione le aree dotabili di cestini nonché le zone e le sub-zone con le diverse modalità e frequenze di spazzamento come ipotizzate nell'articolo seguente.

#### **Art. 23** **Modalità di espletamento del servizio**

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati ;

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e comunque con orari articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure: in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio].

**Art. 24**  
**Cestini stradali**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

**Art. 25**  
**Spazzamento delle foglie**

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento lo stesso può essere conferito direttamente nei cassonetti, qualora sia di quantità limitata.

**Art. 26**  
**Pulizia delle aree private**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

**CAPO IV**  
**SERVIZI ACCESSORI**

**Art. 27**  
**Lavaggio e disinfezione delle strade**

1. L'Amministrazione può istituire il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone di cui all'Art. 9 C. 1° n. 1
2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

**Art. 28**  
**Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali**

1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici stradali, e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'onere se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.
3. La pulizia degli orinatoi deve interessare anche i ripari metallici o in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. Gli orinatoi devono, inoltre, essere disinfettati, ciascuno, almeno ogni 15 giorni.

4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno due interventi per ognuna nell'arco di un anno, salva la esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

#### **Art. 29**

#### **Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche**

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.

2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione col Servizio.

3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione.

5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.

6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

7. In ogni caso i rifiuti prodotti dovranno essere scaricati divisi per tipologia, chiusi in sacchi, negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio raccolta, su apposite indicazioni fornite dall'organo comunale competente.

#### **Art. 30**

#### **Sgombero della neve**

1. In caso di nevicate, il Servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.

2. Il Servizio provvede altresì allo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche ove il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

### **TITOLO III**

#### **Zone con insediamenti sparsi**

#### **Art. 31**

#### **Insedimenti sparsi**

1. Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.

2. Il Servizio estende il regime di privativa della raccolta dei rifiuti urbani interni nelle zone con insediamenti sparsi perimetrata col colore verde e contraddistinta con la lettera B), nelle planimetrie di cui all'allegato 1.

3. Nelle altre zone con insediamenti sparsi, è normalmente effettuata la raccolta porta a porta per la frazione secca.

4. Per quanto riguarda la frazione organica non viene effettuata la raccolta porta a porta ma a tali utenze vengono forniti, a cura dell'Amministrazione Comunale, dei contenitori "composter", corredati da opuscoli informativi sul corretto utilizzo.

#### **Art. 32**

#### **Raccolta della frazione secca e della frazione umida**

1. I rifiuti urbani interni prodotti nel territorio comunale sono conferiti dai produttori secondo la divisione in frazione secca e frazione organica ed utilizzando gli appositi contenitori forniti dalla Ditta appaltatrice del servizio.

2. Gli utenti dovranno depositare i rifiuti solo ed esclusivamente nei predetti contenitori che saranno poi collocati all'esterno delle abitazioni nel giorno della raccolta o la sera dopo le ore 21.00.

3. La raccolta della frazione secca avrà frequenza settimanale quella della frazione organica avrà frequenza bisettimanale.

### **Art. 33**

#### **Raccolta differenziata di frazione vegetale, vetro, lattine, carta, cartone e plastica**

1. E' attivata la raccolta differenziata di frazione vegetale, vetro, lattine, carta, cartone e plastica.

2. La raccolta della frazione vegetale è attivata per 5 mesi all'anno nel periodo maggio - settembre porta a porta tramite la fornitura ad ognuna delle utenze interessate di appositi contenitori. La frequenza della raccolta sarà settimanale.

3. La raccolta di vetro, lattine, carta, cartone e plastica è attivata su tutto il territorio comunale. A tal fine sono installati sul territorio contenitori specifici (cassonetti e campane).

4. La frequenza della raccolta del vetro e delle lattine sarà mensile e comunque si provvederà allo svuotamento delle campane ogni volta che le stesse siano ricolme. La frequenza della raccolta di carta, cartone e plastica sarà quindicinale.

### **Art. 34**

#### **Spazzamento**

1. Lo spazzamento delle strade comprese nelle zone perimetrate col colore verde e rosa e contraddistinte con le lettere A) e B) nelle planimetrie di cui all'allegato 1 è effettuato dagli operatori del Servizio almeno una volta al mese o con frequenza diversa

2. Nelle altre zone del territorio comunale il servizio non espleta lo spazzamento delle strade. I proprietari e/o conduttori degli insediamenti possono chiedere al servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori, nel cui caso le spese previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.

### **Art. 35**

#### **Trasporto**

1. I rifiuti prodotti sono trasportati mediante i normali automezzi previsti per i rifiuti urbani interni.

2. Nell'ambito delle zone di cui all'art. 37 c. 1 il Servizio può individuare delle stazioni di trasferimento.

## **TITOLO IV ALTRI TIPI DI RIFIUTI**

### **Art. 36**

#### **Carogne**

1. Le carogne dovranno essere smaltite a termini di legge secondo la normativa vigente e le modalità stabilite dall' U.L.S.S. n. 18.

## **TITOLO V TRASPORTO DEI RIFIUTI**

### **Art. 37**

#### **Automezzi**

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

### **Art. 38** **Stazioni di trasferimento**

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il servizio propone all'amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengono stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

2. Le stazioni di trasferimento sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

## **TITOLO VI** **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

### **Art. 39** **Modalità dello smaltimento**

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica autorizzata dalla Regione.

## **TITOLO VII** **PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **Art. 40** **Principi fondamentali**

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

2. In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 41** **Informazioni e comunicazioni all'utente**

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, da istituire ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 03 febbraio 1993, n. 29 sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

3. Il servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

## **TITOLO VIII**

## **GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI**

### **Art. 42**

#### **Espletamento del servizio mediante concessione**

1. Qualora sussistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 22, comma 2 - lett. b), della Legge 08 giugno 1990 n. 142.

2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 10 del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441 [l'Albo diviene operativo dal 1 giugno 1994 per effetto del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 30 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109].

3. Tutti i profili dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

## **TITOLIX**

### **DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI**

### **Art. 43**

#### **Divieti**

1. E' vietato, l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2. E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero " non autorizzati " dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.

3. E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.

4. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall' Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.

5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.

6. E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.

7. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.

8. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.

9. E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.

10. E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera " T " o " F " soggetti a particolare conferimento previsti dagli artt. 18 e 19.

11. E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.

12. E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.

13. E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.

14. E' vietato smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme vigenti.

15. E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza aver stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.

16. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti urbani.

17. E' vietato l' imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti ( bucce, pezzi di carta e simili ), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

### **Art. 44**

#### **Controlli**

1. A sensi dell'art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono poste al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti Comunali.

**Art. 45**  
**Sanzioni**

1. Per le violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia.

**ALLEGATO 1**

**PLANIMETRIE**

## **ALLEGATO A**

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

- Imballaggi in genere
- Contenitori vuoti
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica
- Fogli di carta
- Cassette, pallets
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria
- Fibra di legno e pasta di legno, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti
- Pelle e simil pelle

- Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni)
- Resine termoplastiche e termo indurenti
- Imbottiture, isolanti termici e acustici
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli
- Frammenti e manufatti in gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè
- Scarti dell'industria molitoria o della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi
- Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

## I N D I C E

### **TIT. I PRINCIPI GENERALI**

<b>Art. 1</b>	
Oggetto del Regolamento .....	2
<b>Art. 2</b>	
Definizione .....	2
<b>Art. 3</b>	
Classificazione dei rifiuti.....	2
<b>Art. 4</b>	
Rifiuti assimilati agli urbani .....	3
<b>Art. 5</b>	
Principi generali di comportamento.....	3

### **TIT. II ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI**

<b>Art. 6</b>	
Individuazione .....	3
<b>Art. 7</b>	
Sistemi di raccolta.....	3
<b>Art. 8</b>	
Dotazione di cassonetti.....	4
<b>Art. 9</b>	
Dotazione per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati .....	4
<b>Art. 10</b>	
Pulizia e disinfezione dei contenitori.....	4
<b>Art. 11</b>	
Modalità di conferimento dei rifiuti.....	4
<b>Art. 12</b>	

Usi vietati.....	5
<b>Art. 13</b>	
Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti.....	5
<b>Art. 14</b>	
Periodicità della raccolta.....	5
<b>Art. 15</b>	
Oggetti della raccolta differenziale.....	5
<b>Art. 16</b>	
Raccolta differenziata di vetro, plastica e metalli.....	5
<b>Art. 17</b>	
Raccolta differenziata della carta.....	6
<b>Art. 18</b>	
Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi.....	6
<b>Art. 19</b>	
Associazione ambientaliste e organizzazioni di volontariato.....	7
<b>Art. 20</b>	
Coinvolgimento degli utenti.....	7
<b>Art. 21</b>	
Norma transitoria.....	7
<b>Art. 22</b>	
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni.....	7
<b>Art. 23</b>	
Modalità di espletamento del servizio.....	7
<b>Art. 24</b>	
Cestini stradali.....	8
<b>Art. 25</b>	
Spazzamento delle foglie.....	8
<b>Art. 26</b>	
Pulizia delle aree private.....	8
<b>Art. 27</b>	
Lavaggio e disinfezione delle strade.....	8
<b>Art. 28</b>	
Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali.....	9
<b>Art. 29</b>	
Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche..	9
<b>Art. 30</b>	
Sgombero della neve.....	9

### **TIT. III - ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI**

<b>Art. 31</b>	
Insediamenti sparsi.....	10
<b>Art. 32</b>	
Raccolta della frazione secca e della frazione umida.....	10
<b>Art. 33</b>	
Raccolta differenziata di frazione vegetale, vetro, lattine, carta, cartone e plastica.....	10
<b>Art. 34</b>	
Spazzamento.....	10
<b>Art. 35</b>	
Trasporto.....	10

### **TIT. IV - ALTRI TIPI DI RIFIUTI**

<b>Art. 36</b>	
Carogne.....	11

### **TIT. V - TRASPORTO DEI RIFIUTI**

<b>Art. 37</b>	
Automezzi.....	11

<b>Art. 38</b>	
Stazioni di trasferimento .....	11
<b>TIT. VI - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</b>	
<b>Art. 39</b>	
Modalità dello smaltimento .....	11
<b>TIT. VII - PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	
<b>Art. 40</b>	
Principi fondamentali .....	11
<b>Art. 41</b>	
Informazioni e comunicazioni all'utente.....	12
<b>TIT. VIII - GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI</b>	
<b>Art. 42</b>	
Espletamento del servizio mediante concessione .....	12
<b>TIT. IX - DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI</b>	
<b>Art. 43</b>	
Divieti .....	12
<b>Art. 44</b>	
Controlli.....	13
<b>Art. 45</b>	
Sanzioni .....	13

ALLEGATO 1 - Planimetrie

ALLEGATO A - Rifiuti speciali assimilati agli urbani